

## Osservatorio Vendite ANGAISA: la ripresa non è ancora cominciata

**C**arissimi Soci, i dati dell'Osservatorio Vendite ANGAISA relativi al mese di dicembre 2010 hanno fatto registrare una crescita del +12,94% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Si tratta senza dubbio di un dato incoraggiante, peraltro legato, almeno in parte, alla scadenza della detrazione fiscale 55% prevista per il 31.12.2010 (poi prorogata al 31.12.2011), che ha rappresentato un incentivo non trascurabile per il Mercato dell'edilizia nel suo complesso.

Per il terzo trimestre consecutivo il dato rilevato è positivo: il quarto trimestre 2010 segna infatti un +6,76% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Positivo (+4,32%) anche il dato concernente l'andamento del fatturato complessivo degli ultimi 12 mesi, rispetto ai 12 mesi precedenti. I primi dati "ufficiosi" relativi all'andamento di gennaio evidenziano peraltro un brusco rallentamento, fisiologico, se si considera la brusca impennata di dicembre.

Complessivamente, il fatturato 2010 censito dall'Osservatorio Vendite ANGAISA è stato pari a 1.961.609 euro, contro 1.880.294 euro del 2009 (precisiamo che i fatturati censiti sono stimati nel 41,45% del totale del fatturato dei Soci ANGAISA nel 2009 e pari al 15,95% del fatturato stimato 2009 per l'intera distribuzione idrotermosanitaria).

una crescita (+1,4%). Tale andamento è stato favorito dall'accresciuta domanda per elettrodomestici e TV e dal contenuto recupero per i mobili. In generale, la media mobile dei dati destagionalizzati evidenzia da alcuni mesi una moderata tendenza al recupero dei volumi acquistati, che permangono comunque molto distanti dai livelli pre-crisi.

Il quadro si presenta peraltro ancora molto debole con tassi di sviluppo contenuti e la cui direzione non appare ancora chiaramente orientata verso un sicuro sentiero di crescita. I recentissimi dati ISTAT di gennaio 2011 evidenziano inoltre un significativo calo dell'indice di fiducia dei consumatori.

Dopo quattro mesi di crescita, l'indice è diminuito da 109,1 di dicembre a 105,9, il dato più basso da agosto scorso quando si è attestato sul livello di 104,2. Il calo di gennaio, precisa l'Istat, "è dovuto a un maggior pessimismo sul futuro della situazione economica del Paese e della famiglia (l'indice del clima futuro passa da 98,1 a 90,9) mentre migliora leggermente l'indicatore relativo al clima corrente (da 116,5 a 117).

Anche l'indice relativo al clima economico generale scende, da 81,9 a 77,3, mentre peggiorano in misura minore le valutazioni sul clima personale (l'indice cala da 121,9 a 120,6). Riguardo ai prezzi, i giudizi circa l'evoluzione degli ultimi dodici mesi segnalano


un'accelerazione e le previsioni sull'andamento futuro mostrano attese di accentuazione della dinamica inflazionistica. Vi ricordiamo che all'interno del portale associativo è disponibile l'Indicatore Consumi Conf-Commercio; l'Osservatorio Vendite Nazionale è disponibile esclusivamente per i distributori che aderiscono all'iniziativa (se

desiderate aderire, Vi prego di contattare la Sig.ra Damiani - damiani@angaisa.it - per ulteriori informazioni).

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. arch. Gianni Mari

### Fatturato trimestrale nazionale

Variazione % trimestrale sullo stesso trimestre anno precedente



Anche il quadro macroeconomico generale non induce a facili ottimismo. L'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha segnalato novembre 2010 una diminuzione dello 0,1% in termini tendenziali e un lieve aumento dello 0,1% in termini congiunturali. La domanda complessiva di beni e servizi per la casa è tornata a registrare, dopo alcuni mesi negativi,

## ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

### Riunioni nazionali

#### Rinnovate le cariche della Sezione Triveneto

In occasione dell'Assemblea di Sezione che si è tenuta il 10 dicembre scorso a Vicenza, Enrico Magro ed Enrico Celin sono stati confermati, rispettivamente, Presidente e Consigliere di Sezione. Inoltre sono stati eletti i due nuovi consiglieri Stefano Duri e Nicola Scarpis, che subentrano a Germano Bazzo e Joseph Huber.

## NORMATIVE

### Ambiente Qualità Sicurezza

#### Commercializzazione sacchetti in plastica Chiarimenti

Con il provvedimento PB385 n. 21942, pubblicato sul bollettino n.51 del 17 gennaio 2011, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha giudicato "pubblicità ingannevole" quella di chi commercializza sacchetti in polietilene con additivi ECM come "biodegradabili" o "compostabili". I manufatti con "ECM Masterbatch PelletTM" (additivo chimico utilizzato nel trattamento di materie plastiche tradizionali), infatti, risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del polimero di base, ma in tempi piuttosto lunghi tanto da andare a ricadere nella fascia definibile come "scarsamente biodegradabile" e pertanto risulta ingannevole il messaggio che li identifica come biodegradabili. In base a queste considerazioni l'Autorità ha emanato il citato provvedimento, determinando che l'unica definizione di "compostabile" è quella che rispetta la Norma UNI EN13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

#### CONAI

#### Riduzione contributo forfettario sul peso dei soli imballaggi

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con delibera del 25 novembre 2010, ha deciso l'ulteriore diminuzione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio 2011. A decorrere da tale data il contributo passerà dagli attuali 160,00 a 140,00 Euro/ton. Tale decisione è maturata a seguito della ristabilita situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Corepla, favorita anche dalla ripresa del mercato delle materie prime. L'ulteriore diminuzione del contributo ambientale, dopo quella di luglio di quest'anno che lo aveva portato da 195,00 a 160,00 Euro/ton, permetterà comunque di garantire le risorse necessarie a fronteggiare eventuali nuove si-

tuazioni di crisi e, nel contempo, di mantenere l'impegno del Sistema consortile di restituire alle aziende consorziate una parte degli sforzi recentemente sostenuti. Inoltre, il Consiglio di amministrazione CONAI, a fronte delle variazioni del contributo ambientale intervenute dal 2010 per acciaio, alluminio, plastica e vetro, ha deliberato l'ulteriore riduzione:

- del Contributo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate da 63,00 a 53,00 Euro/ton dal 1° gennaio 2011 e a 48,00 Euro/ton a partire dal 1° luglio 2011;
- dell'aliquota da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.

Resterà invece invariata l'aliquota della procedura semplificata di dichiarazione per l'importazione di prodotti non alimentari imballati, fissata allo 0,07%.

## Area legale e legislativa

### Piano casa

#### Gli ultimi provvedimenti regionali

**Campania:** Il Consiglio regionale della Campania ha approvato alcune modifiche alla legge regionale n. 19/2009, che hanno l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative in materia urbanistica ed edilizia. Resta confermato l'ampliamento del 20% per gli edifici uni e bifamiliari, ma passa da 1.000 a 1.500 mc la dimensione massima oltre la quale non sono consentiti gli interventi. E' stata inoltre eliminata la limitazione degli interventi alla sola prima casa. Ulteriormente ampliate le possibilità di intervento nelle zone agricole, dove la sostituzione edilizia è ammessa anche mediante mutamenti della destinazione d'uso di immobili o di loro parti. Sarà possibile intervenire anche nei centri storici, a condizione che l'edificio interessato abbia meno di 50 anni.

**Marche:** La Giunta marchigiana ha esteso l'operatività della legge fino al 30 giugno 2012.

Per quanto riguarda l'ampliamento delle volumetrie non sono più presenti limiti, in precedenza fissati in 200 metri quadrati per il residenziale e di 400 per gli edifici industriali.

**Umbria:** il limite temporale di applicabilità è stato esteso fino al 2012. Le possibilità di ampliamento sono state aumentate dal 20% al 25% fino ad un massimo di 80 mq. Sono inoltre state incluse le aree agricole. A eccezione degli edifici di interesse storico o architettonico, su quelli esistenti prima del 1997 possono essere effettuati ampliamenti di 100 mq. anche nel caso che la superficie complessiva dello stesso edificio ecceda il limite di 450 mq. e quindi derogando alla L.R. 11/2005. Per le abitazioni successive al 1997 il limite di ampliamento è fissato al 25%, fino a 80 mq. Le demolizioni e ricostruzioni sono consentite fino al 35% a fronte del precedente 25%. Il nuovo Piano casa si applica anche alle attività commerciali escludendo le medie e grandi strutture di vendita, centri e poli commerciali.

### Normativa antiriciclaggio Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Per una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore si ritiene utile riportare, di seguito, alcune indicazioni operative fornite da Confcommercio. L'art. 20 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modificando gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha fissato a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore ed inasprito le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in materia. Al riguardo, si precisa quanto segue:

- è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificialmente frazionati allo scopo di eludere la legge;
- è consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiali liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiali o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
- gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro, oltre alla clausola di non trasferibilità, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
- gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario;
- il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedevano tale soglia al 31 maggio 2010 devono essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di quest'ultima data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente ridefinite dal D.L. 78/2010, che introducendo il comma 8 dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007, ha fissato a 3.000 euro l'importo minimo delle sanzioni. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di

strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale. In merito alle sanzioni applicabili, si precisa quanto segue:

1. per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007 (violazioni in materia di trasferimenti di contanti, clausola di non trasferibilità, indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, assegni cd. a me medesimo), si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro;
2. per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

## Area fiscale

### IVA

#### Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

Con due provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, emanati il 29 dicembre scorso, trova attuazione il regime di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 78/2010, al fine di effettuare un'azione di monitoraggio in materia di contrasto alle frodi IVA. In pratica, in linea con le indicazioni della Commissione europea, il contribuente, per effettuare operazioni intracomunitarie, dovrà ottenere l'autorizzazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

All'atto della richiesta della partita IVA, l'operatore economico dovrà specificare se intende effettuare operazioni Intra-Ue: in caso affermativo, vige la regola del silenzio assenso: se entro 30 giorni l'ufficio non comunica il provvedimento di diniego, al 31° giorno il soggetto potrà effettuare operazioni intracomunitarie e sarà inserito in apposito archivio Vies. I due provvedimenti disciplinano rispettivamente le "modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione" per effettuare operazioni intracomunitarie e "i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati".

La volontà di effettuare operazioni intracomunitarie andrà espressa all'atto della presentazione del modello per l'attribuzione della partita IVA, attraverso la compilazione del campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Per gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella "C" del Quadro A del modello AA7. I soggetti già titolari di partita IVA possono:

- a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell'apposita istanza da parte dell'Agenzia.

Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti e stabilirà se il soggetto analizzato potrà essere incluso o meno nel Vies. In caso di esito negativo, emanerà un provvedimento di diniego fondato proprio sugli esiti della valutazione effettuata. Questa procedura ha come fine quello di realizzare un archivio europeo attendibile e aggiornato, con lo scopo ultimo di realizzare un'incisiva azione di contrasto alle frodi IVA. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. A seguito di questi controlli, potrà decidere l'eventuale esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie con apposito provvedimento di revoca. I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti. Per la corretta imputazione dei soggetti passivi IVA nell'elenco dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, il provvedimento in esame distingue e considera gli operatori economici in base al periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011 sono esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie in presenza di una delle due seguenti condizioni:

- se non hanno manifestato espressamente la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie;
- se non hanno posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.

Per le domande anteriori al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010), l'esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati all'operatività intracomunitaria interviene per tutti coloro che, non hanno presentato negli anni 2009 e 2010 elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Questi soggetti, laddove intendano porre in essere acquisti e cessioni intra-Ue devono, richiedere esplicitamente l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati, in caso contrario ne verranno esclusi entro il 28 febbraio

2011. Con il secondo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate individua specificatamente quali sono i criteri di inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. La valutazione viene effettuata sulla base di una serie di criteri di valutazione del rischio di possibili finalità evasive dei soggetti richiedenti la suddetta autorizzazione a compiere scambi intra-Ue. Al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto richiedente, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Il soggetto, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli. Segnaliamo inoltre che, con Comunicato stampa del 27 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la domanda di inserimento nell'archivio Vies, necessaria per effettuare operazioni Iva intracomunitarie, può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Le eventuali domande di cancellazione, in caso di istanze immotivate, devono, invece, essere presentate, sia a mano sia con raccomandata, esclusivamente all'Ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies.

#### **Studi di settore Sentenza Commissione tributaria provinciale di Roma**

In materia di studi di settore, una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma ha affermato un principio giurisprudenziale di particolare importanza per i contribuenti sottoposti a tale strumento di accertamento. Si tratta della sentenza pronunciata il 25 ottobre 2010, la n. 480/01/10, con la quale viene enunciato il principio secondo cui gli uffici, nel determinare i maggiori ricavi di un'impresa con accertamento tipo induttivo, non possono disattendere l'attendibilità dello studio di settore applicabile all'attività esercitata. Nella fattispecie analizzata dai giudici, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per maggiore Ires, Irap e Iva nei confronti di una società occupata nell'ambito della ristorazione nonostante, a seguito di una verifica generale, non fosse stata riscontrata alcuna irregolarità formale né sostanziale nella contabilità. I funzionari dell'Agenzia avevano, infatti, ricostruito induttivamente il reddito, partendo dalla quantità di materia prima acquistata dal ristorante per poi determinare la quantità media utilizzata per ogni piatto, per giungere, infine, alla stima del numero di portate che la ricorrente avrebbe teoricamente dovuto produrre con tale materia prima. Un accertamento, dunque, basato sull'applicazione dei coefficienti di ricarico. Contro l'avviso di accertamento la società ricorrente rilevava, tra l'altro, "la contraddittorietà della motivazione per aver utilizzato

*calcoli diversi dagli studi di settore pur in presenza di uno studio approvato ed applicabile all'attività esercitata" e "l'irragionevolezza della ricostruzione e l'illogicità dei risultati raggiunti".*

D'altra parte, l'Agenzia delle Entrate precisava che l'Amministrazione, ai fini dell'accertamento, ha il potere di scegliere la metodologia che meglio si adatta alle caratteristiche dell'attività esercitata dal ricorrente. La Commissione tributaria provinciale, accogliendo parzialmente i motivi della ricorrente premette che, in linea di principio, la tenuta di una contabilità formalmente corretta e regolare non costituisce un ostacolo ad un accertamento di tipi induttivo, fondato, per esempio, su presunzioni gravi precise e concordanti. Ciò nonostante gli uffici non avrebbero dovuto disattendere le risultanze degli studi di settore per la quantificazione dei ricavi, in favore di uno strumento di accertamento, quale l'induttivo, dotato di minore precisione. In tal senso viene ribadita la portata degli studi di settore quale importante e consolidato strumento di accertamento proprio perché basato su precisi calcoli statistici in grado di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere a questi attribuiti, lasciando inoltre la possibilità di adeguarsi al valore stimato se ritenuto opportuno per le categorie di contribuenti.

#### **Detrazione fiscale 36%**

##### **Acquisto di box pertinenziale - Chiarimenti**

Con la Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di acquisto di box pertinenziale, si può usufruire dell'agevolazione fiscale del 36%, prevista dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997 (legge Finanziaria 1998), anche nell'ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa. Infatti, anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell'abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione n. 38/E del 2008 e la circolare n. 55/E del 2002, ha ricordato che, qualora l'atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box. Nell'ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell'atto notarile, ma in assenza di un preliminare d'acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e, pertanto,

non è applicabile l'agevolazione non essendo riscontrabile l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Il testo integrale della citata Risoluzione è disponibile all'interno del sito associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Normative Fiscali • Detrazione 36% • Circolari e risoluzioni ministeriali.

## Area sindacale

### Licenziamento disciplinare Inosservanza orario di lavoro, insubordinazione e scarso rendimento

Riportiamo di seguito i contenuti di una recente decisione del Tribunale di Perugia, sezione Lavoro (sentenza 12 ottobre 2010 n. 732).

Il Tribunale ha stabilito l'illegittimità di un licenziamento disciplinare intimato al lavoratore per inosservanza dell'orario di lavoro, insubordinazione e scarso rendimento, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia preventivamente contestato al lavoratore i fatti addebitatigli, consentendogli di difendersi, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970. Esso pertanto va equiparato al licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo non risultando assicurato al lavoratore il diritto di difendersi in ordine ai fatti allo stesso contestati dal datore di lavoro. La circostanza in forza della quale al lavoratore sia stato intimato il licenziamento con un termine di preavviso, non assume alcuna rilevanza, in quanto la procedura disciplinata dall'articolo 7 mira ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa prima che il datore di lavoro possa prendere le proprie determinazioni.

La revoca del licenziamento da parte del datore di lavoro, valida come proposta di nuovo contratto, non produce alcun effetto laddove intervenga dopo la cessazione del rapporto e non risulti accettata dal lavoratore.

## NOTIZIE VARIE

### Aperte le iscrizioni al Best Showroom Award

**Best Showroom Award 2010**

Best Showroom Award è il concorso istituito dalla rivista "Il Bagno Oggi & Domani" che premia le realtà distributive di maggior successo nel settore arredobagno. Il premio è patrocinato da ANGAISA, Cersaie, Confindustria Ceramica e FEST, l'organizzazione europea dei distributori di materiale ITS. Media Partner del concorso è la rivista Bathroom and Kitchen Update (UK). Il premio, quest'anno alla sua terza edizione, è aperto a tutti gli showroom e atelier di arredobagno non monomarca che abbiano sede in Italia e all'estero. L'iscrizione al concorso è libera e gratuita. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di CERSAIE 2011, a Bologna, e vedrà premiati gli showroom più meritevoli nelle seguenti categorie di concorso:

- Competenze espositive - grandi showroom (con superficie complessiva maggiore o uguale a 750 mq)
- Competenze espositive - piccoli showroom (con superficie complessiva minore di 750 mq)
- Promozione e marketing
- Presenza on-line
- Distribuzione del Made in Italy all'estero (categoria riservata agli showroom con sede all'estero).

Tutte le informazioni necessarie per poter aderire all'iniziativa sono disponibili all'interno del sito internet: [www.ilbagnonews.it](http://www.ilbagnonews.it).

### Rinnovato l'accordo-quadro ANGAISA/JUNGHEINRICH

**JUNGHEINRICH**

È stato rinnovato per il 2011 l'accordo quadro ANGAISA - JUNGHEINRICH. Vi ricordiamo che l'accordo-quadro consente alle aziende associate di usufruire di un'ampia gamma di prodotti e servizi relativi alla movimentazione delle merci, a condizioni di particolare interesse. Gestita dalle singole filiali, l'organizzazione JUNGHEINRICH conta oltre 360 tecnici esterni dotati di furgoni attrezzati con l'assortimento di parti di usura e di ricambio in funzione del parco carrelli. Vi ricordiamo che il Servizio Carrelli Usati offre carrelli con garanzia e carrelli d'occasione "Primamano" provenienti dalle flotte noleggio. JUNGHEINRICH offre inoltre i servizi della Divisione Sistemi per la progettazione e la realizzazione di magazzini "chiavi in mano". Nell'estate 2010 Jungheinrich ha inoltre lanciato sul mercato il cosiddetto sistema "Under Pallet Carrier" (UPC) per lo stoccaggio compatto di merce su pallet in multi profondità. Il sistema Under Pallet Carrier di Jungheinrich è particolarmente efficiente nel caso di un completo svuotamento o riempimento di interi canali in magazzini dove è presente un elevato numero di pallet per articolo. L'UPC permette di poter gestire in maniera semplice ed efficace sia la logica Lifo (last in/first out) che la logica Fifo (first in/first out) ed è dotato di diverse funzioni impostate (svuotamento parziale di tunnel, svuotamento totale di tunnel, compattamento pallet sul lato di prelievo, inventario) che aiutano l'utilizzatore ad ottimizzare i processi e a ridurre i costi della logistica all'interno del magazzino. La scheda dettagliata relativa ai contenuti della convenzione è disponibile all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area riservata ai Soci.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni Soci.



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 274 - Riservato ai Soci

### In questo numero:

- ▶ Convenzione ANGAISA - JUNGHEINRICH.
- ▶ Detrazione fiscale 36%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 7/E del 13.01.2011.



### Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:

**BLU &  
ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.